SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

9ª (Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

(3ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » **(2029)** (*D'iniziativa del senatore Lo Giudice*); « Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza » **(2397)** (*D'iniziativa dei deputati Cetrullo; Dosi e Biaggi Nullo; Durand de la Penne; Storti ed altri; Cervone ed altri; Botta e Demarchi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 55, 56
ANGELILLI 51
BANFI 39
BATTAGLIA . . 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 51
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* . . 39, 48, 51, 54, 56
BUSSI . . . . . *Pag.* 49, 51
FRANCAVILLA 39, 40, 47, 48, 49, 51
GIRAUDO 41
MAMMUCARI 52, 54
PERUGINI 48, 49
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 42, 44, 45 46, 47, 48, 55
PREZIOSI 39, 51
TRABUCCHI 49
VALSECCHI 50, 51, 54

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti:

della 1ª Commissione i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lessona, Nenni Giuliana, Preziosi, Schiavone, Sibille, Tupini, Zagami e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Lepore e Molinari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Valsecchi Pasquale e Lombardi;

della 9ª Commissione i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Francavilla, Mammucari, Merloni, Montagnani Marelli, Moro, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio e Zannini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Angelilli.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lo Giudice: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura » (2029) e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cetrullo; Dosi e Biaggi Nullo; Durand de La Penne; Storti ed altri; Cervone ed altri; Botta e Demarchi: « Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza » (2397) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lo Giudice: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura » e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cetrullo; Dosi e Biaggi Nullo; Durand de La Penne; Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Cappugi, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto. Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza, Colombo Vittorino; Cervone, Barba, Buffone e Botta e Demarchi: « Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta il Sottosegretario Braccesi, a nome del Governo aveva chiesto un breve rinvio allo scopo di dirimere alcune controversie sorte tra il Ministero del tesoro e quello dell'industria.

Ricordo, altresì, che era stata dichiarata chiusa la discussione generale. Pertanto passeremo oggi all'esame ed alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge n. 2337 che è stato preso a base della discussione fin qui svoltasi.

BATTAGLIA. Ritengo che, prima di passare all'esame dell'articolato, la Commissione debba intendersi sull'ordine dei lavori. È opportuno che si sappia, infatti, come siano ormai le 10,30 ed è noto che alle ore 11 avrà inizio la seduta in Assemblea. D'altra parte quello che si fa in Aula, onorevole Presidente, almeno per noi dell'opposizione, è particolarmente impegnativo, quindi non possiamo dividerci tra Aula e Commissione. All'esame di queste Commissioni si trovano disegni di legge che postulano la nostra massima attenzione e cura; nel frattempo dobbiamo pure prepararci per la discussione che si deve svolgere in Aula. Ora, signor Presidente, indipendentemente da quanto alcune parti vanno dicendo, noi abbiamo bisogno di dire quello che veramente sentiamo in relazione a quel pericolosissimo disegno di legge che è all'ordine del giorno in Assemblea.

Sono perfettamente d'accordo che abbiamo il dovere di fronteggiare, per quanto è possibile, le necessità contingenti, tuttavia il dono dell'ubiquità non l'abbiamo, mentre abbiamo bisogno di ponderare, e molto, quello che stiamo facendo, se vogliamo essere dei legislatori coscienti e responsabili.

PRESIDENTE. Per prima cosa informo che la seduta della 1ª Commissione, che si sarebbe dovuta tenere alle 12,30, non

sarà più tenuta, ma sarà rinviata a venerdì prossimo; per quanto riguarda più precisamente quello che ha detto il senatore Battaglia, vediamo di aiutarci l'un l'altro...

B A T T A G L I A . Signor Presidente, sono animato dal massimo spirito di collaborazione!

P R E S I D E N T E . Ne prendo atto con soddisfazione, quindi ritorniamo alla discussione che c'interessa senza perdere più tempo.

B A N F I . Ricordo al Presidente e alla Commissione che la discussione generale era stata dichiarata chiusa e che tale decisione era stata sanzionata con un voto da parte delle Commissioni; quindi ora non ci resta che passare all'esame ed alla votazione degli articoli.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Dichiaro, anche a nome del collega Picardi rappresentante del Ministero dell'industria, che il Governo è fermamente intenzionato a dare un organico ordinamento al personale delle Camere di commercio con provvedimento da approvarsi entro questa legislatura. Pertanto il Governo è disposto ad adottare tutti gli accorgimenti per raggiungere questo risultato. Resta fermo, tuttavia, nella sua opposizione alla costituzione di un fondo pensioni quale regolato dagli articoli 12 e 13 del provvedimento al nostro esame. Conseguentemente, soppressi tali articoli, il Governo è pronto ad accogliere qualsiasi proposta idonea ad accelerare al massimo l'*iter* del disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . Anche a chiedere il passaggio del provvedimento in sede deliberante?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non avrei nulla in contrario.

B A T T A G L I A . Ma passiamo prima agli articoli: la richiesta del passaggio in sede deliberante verrà, se mai, dopo!

F R A N C A V I L L A . Il discorso è un altro; comunque, il collega Battaglia vuol chiedere lui la sede deliberante?

B A T T A G L I A . Ne ha parlato prima lei: la richieda, quindi, lei.

F R A N C A V I L L A . Va bene.

B A N F I . Chiedo la parola per proporre che, dopo le dichiarazioni del Governo, il Presidente sia autorizzato a rivolgersi alla Presidenza del Senato per ottenere l'assegnazione in sede deliberante dei due provvedimenti.

P R E Z I O S I . Mi dichiaro favorevole alla proposta del collega Banfi.

B A T T A G L I A . In questo momento non posso dichiararmi d'accordo; potrei essere d'accordo dopo che avremo esaminato il disegno di legge articolo per articolo anche tenendo conto dell'atteggiamento del Governo. Non vorrei precludere la sede deliberante con un « no » in questo momento; soltanto vorrei aspettare la conclusione della discussione sui vari articoli avendo io, tra l'altro, in animo di presentare non degli emendamenti veri e propri, perchè intendo agevolare l'approvazione di questo disegno di legge, ma delle proposte di chiarimenti e delle richieste d'impegno del Governo su alcuni particolari punti.

D'altra parte il Governo, nel momento in cui avremmo dovuto approvare in via definitiva il provvedimento, presenta un emendamento soppressivo di due articoli: ne consegue la necessità di tornare alla Camera e allora, poichè esso deve tornare alla Camera, perchè non emendarlo laddove deve essere emendato? E se questo non è possibile, onorevole Presidente, proprio per agevolare l'*iter* di questo disegno di legge noi non presenteremo emendamenti, ma quanto meno un ordine del giorno che speriamo possa essere accettato dal Governo, altrimenti saremmo costretti ad insistere nel nostro atteggiamento di opposizione alla assegnazione in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Do atto al senatore Battaglia di questa sua affermazione.

F R A N C A V I L L A . Mi sembra strano, senatore Battaglia che lei, così corretto, mi abbia chiesto di sciogliere per primo la riserva; io ritenevo che sciogliendo la mia, sarei stato da lei seguito su questa strada...

B A T T A G L I A . Senatore Francavilla, non c'è contraddizione nel mio atteggiamento!

F R A N C A V I L L A . Ho ritenuto il suo un impegno di correttezza e le sono venuto incontro!

B A T T A G L I A . Ho detto che avrei sciolto la mia riserva entro breve tempo.

F R A N C A V I L L A . Ma questo significa non far andare avanti il disegno di legge!

B A T T A G L I A . Senatore Francavilla, non perdiamo tempo prezioso: le assicuro che io ho intenzioni diverse da quelle che lei suppone: aspetti e vedrà.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2397, di cui do lettura:

Art. 1.

La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, numero 544, è abolita.

(*È approvato*).

Art. 2.

È istituito il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed è formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dal successivo articolo 8.

I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella *A*, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi Enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella *B*) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo.

La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al comma precedente sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale

degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

Per il personale delle Aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella *B* si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

Il regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovrà prevedere che nelle Giunte camerali, in veste di Consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle Giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

B A T T A G L I A . Credo che tutti noi abbiamo ricevuto un telegramma di cui non vorrei dare lettura; e se oggi ho assunto l'atteggiamento che poc'anzi ho illustrato è perchè penso che il legislatore non possa e non debba esprimere la sua volontà sotto la spinta coercitiva di certi fatti che vengono posti in essere da parte delle categorie interessate. Quindi respingo questo modo di agire, non congeniale a quello che dobbiamo fare, respingo le minacce che sono state fatte dai camerali, i quali possono avere i loro diritti, ma non debbono arrivare a tanto.

D'altra parte il legislatore, per la fretta che ha di approvare, non deve superare taluni limiti: al terzultimo comma di questo articolo, è detto: « Per il personale delle Aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro ». Ebbene, onorevole Presidente, queste aziende speciali non esistono più!

G I R A U D O . Ne esiste ancora qualcuna. Per esempio in quella di Cuneo c'è l'azienda per la montagna.

B A T T A G L I A . Non esistono più e se ne esistesse qualcuna sarebbe peggio ancora; perchè queste aziende speciali, con una normativa che nel tempo segue la presentazione di questo disegno di legge (e che, per la verità segue anche l'approvazione da parte della Camera dei deputati), sono state cambiate in servizi speciali.

G I R A U D O . Ma quella di Cuneo è una « azienda ».

B A T T A G L I A . Allora se è vero quello che dice il collega Giraudo e se è vero quello che io affermo, la cosa è ancora più grave, perchè se limitiamo la portata di questo comma soltanto alle aziende speciali, mentre aziende speciali si chiamavano prima della presentazione di questo disegno di legge anche i servizi speciali (quelli che sono stati definiti servizi speciali successivamente all'approvazione di questo disegno di legge da parte della Camera dei deputati) diciamo: per chi funzionerà questo comma? Per quelle poche rimaste o per quelle che oggi si chiamano servizi speciali? Io vorrei che il Governo desse una risposta a questo quesito.

P R E S I D E N T E . Ma lei presenta un emendamento?

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, io voglio sapere che cosa intendiamo per « aziende speciali »; non possiamo riferirci ad aziende che, successivamente all'approvazione di questo disegno di legge da parte della Camera, sono state chiamate differentemente; non possiamo, per la fretta, commettere un simile errore!

Inoltre avrei in animo di presentare due emendamenti ancora a questo articolo; si tratta di due commi aggiuntivi, uno prima dell'ultimo comma e un altro alla fine del-

l'articolo stesso. Tuttavia, signor Presidente, sarei disposto a cambiare gli emendamenti in un ordine del giorno qualora, previo esame da parte dell'onorevole Sottosegretario Picardi, di cui conosco la squisita sensibilità nell'amministrazione e nell'applicazione della giustizia, il Governo assumesse l'impegno di studiare l'opportunità di provvedere nel senso auspicato dalla Commissione. Noi chiederemmo, quindi, che, nei ruoli di cui alla tabella B, possa essere inquadrato il personale appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alle tabelle annesse al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificate con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2. L'inquadramento predetto, peraltro, non disturberebbe affatto i camerali e sarebbe mantenuto fino ad esaurimento.

La mia proposta tende a dare al disegno di legge quell'armonia che tutti vogliamo: non si tratta dell'emendamento Murdaca che, come ha detto il sottosegretario Picardi, avrebbe « terremotato » l'intero spirito del disegno di legge, ma soltanto di un tentativo per fare una certa giustizia distributiva, e penso che questo studio, sereno e sincero, da me proposto, potrebbe essere accettato, come impegno, dal rappresentante del Governo.

L'altro emendamento che avevo in animo di presentare, ma che trasferirei nell'ordine del giorno, riguarda la procedura per il passaggio alle Camere di commercio dei fondi di quiescenza del personale. E a questo punto mi fermerei, aspettando una risposta dell'onorevole Sottosegretario; il resto dell'ordine del giorno, signor Presidente, riguarda un altro articolo sul quale parlerò non appena verrà in discussione.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, chiedo alla Commissione di accantonare momentaneamente la discussione di questo articolo, al fine di poter dare, nel corso di questa stessa seduta, una risposta esauriente ai quesiti posti.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo 3 viene momentaneamente accantonato.

Passiamo all'articolo 4 di cui do lettura:

Art. 4.

I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

(*È approvato*).

Art. 5.

Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

Sono pure immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso dei ti-

tolo di studio occorrente, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti impiegati vengono collocati, nell'organico della carriera superiore, dopo il personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente articolo 4.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono, sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

I collocamenti nei ruoli organici previsti dalla presente legge sono disposti in soprannumero da assorbire con le promozioni alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso, ovvero con la cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità siano inferiori ad un biennio.

Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame.

(*È approvato*).

Art. 7.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per cento mediante concorsi interni per esami.

Entro i limiti di tempo previsti dal comma precedente, il personale ausiliario di ruolo organico che per il periodo di almeno un triennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbia permanentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio può ottenere il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva con le norme previste dal precedente articolo 5 per il personale non di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di età.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella *A*. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella *A*, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandirà un concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di de-

liberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 9.

La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601, è sostituita dalla tabella *C*, allegata alla presente legge.

I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscrittovi.

Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella *A*, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella *C*, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 670, 500 e 402 risulti inferiore alle unità da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonchè con la cessazione di appartenenza al ruolo.

B A T T A G L I A . E qui torno a prendere la parola per concretare quell'ordine del giorno di cui prima ho detto.

Al secondo comma di questo articolo si legge: « I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscrittovi ». Quindi abbiamo una tabella che non esiste più: infatti se c'è la tabella sostituita, significa che la prima non esiste più; allora costoro in quale ruolo andranno? Concettualmente comprendo, ma non è per niente chiaro.

Quindi signor Presidente, poichè il disegno di legge dovrà tornare alla Camera in seguito alla soppressione degli articoli 12 e 13, cerchiamo di eliminare quelli che sono dei veri e propri errori e a questo si potrebbe rimediare con la lettera *c*) del mio ordine del giorno che dice: « infine, perchè i posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengano tuttavia compresi, in via transitoria e fino ad esaurimento del personale iscrittovi, nella tabella *C* allegata al disegno di legge in discussione, anche agli effetti del beneficio di cui all'articolo 6 ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Torno a fare per questo articolo la stessa proposta che ho fatto prima a proposito dell'articolo 3: accantoniamolo momentaneamente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo 9 resta momentaneamente accantonato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 10, di cui do lettura:

Art. 10.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

I bandi di concorso di cui al precedente comma stabiliscono le prove scritte di esame, delle quali una di carattere teorico-pratico e la prova orale.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria è formata in base alla votazione complessiva risultante dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai concorsi di cui al presente articolo possono essere ammessi gli impiegati delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere e siano muniti di laurea.

(*È approvato*).

Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella *C*, al quale saranno ammessi a partecipare i segretari generali ed i vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso nonchè i segretari generali e i vicesegretari generali che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto le funzioni sopradette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Ai concorsi di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonchè i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragioniere capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli Enti di provenienza.

(*È approvato*).

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, onorevoli senatori, in ordine ai rilievi posti dal senatore Battaglia debbo precisare che la formula usata nel disegno di legge in discussione circa le aziende speciali, è esatta, perchè si riferisce ad una decina di Camere di commercio che hanno i laboratori chimico-merceologici: si tratta di aziende a sè, con bilancio a parte. Il personale dei servizi fa parte delle Camere di commercio, con trattamento indifferenziato.

Invece una disciplina diversa si deve dare a queste aziende che hanno ruoli speciali formati da personale tecnico, non da personale amministrativo. Queste sono le ragioni che consigliano di lasciare la dizione così come si trova nel testo.

B A T T A G L I A . Non si tratta di una denominazione successiva all'approvazione di questo disegno di legge alla Camera? Non è allora esatto quanto io dicevo?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* No. Pregherei pertanto la Commissione di lasciare il testo così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda, poi, l'ordine del giorno presentato dal senatore Battaglia debbo dire che così come è formulato dovrebbe far

parte di un articolo di legge vero e proprio, ma poichè il collega Battaglia « invita il Governo allo studio del problema », sono disposto ad accoglierlo come raccomandazione; vedrà il Governo che cosa è possibile fare per il futuro. Questo, almeno, per quanto riguarda l'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti dati dal Governo in merito all'articolo 3, precedentemente accantonato, ritengo che la discussione su tale articolo possa considerarsi esaurita.

B A T T A G L I A . Mi astengo dalla votazione dell'articolo 3, per le ragioni che ho esposto prima.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 9, di cui ho già dato lettura ed al quale è stato presentato dal senatore Battaglia un emendamento sostitutivo del secondo comma.

B A T T A G L I A . Ritiro l'emendamento, inserendone, però, il contenuto nell'ordine del giorno che ho presentato, quale punto *c*).

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si dichiara d'accordo con l'ordine del giorno, e accetta senza condizioni il punto *c*) di esso.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

Do ora lettura dei due articoli del disegno di legge, dei quali il Governo propone la soppressione.

Art. 12.

Ai fini del trattamento di quiescenza del personale è istituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, un'azienda speciale denominata « Monte Pensioni », sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà amministrata secondo le norme del regolamento di cui al precedente articolo 3, il quale stabilisce anche la misura dei contributi a carico degli Enti e del personale, le modalità e la entità del trattamento medesimo e l'indennità di buonuscita, nonchè le procedure per il passaggio al monte pensioni dei fondi di quiescenza amministrati dalle Camere di commercio e dallo Stato. È iscritto al monte pensioni il personale di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, ed entro due anni da tale data, ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso.

Art. 13.

Il personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la iscrizione al « Monte Pensioni » di cui al precedente articolo 12.

Il personale di cui al precedente comma otterrà, come pensione annua, una somma pari alla differenza fra la pensione annua spettante in base agli anni di servizio utili a quiescenza e in conformità delle norme di cui al precedente articolo 12, determinata secondo il regolamento tipo ivi previsto, e la rendita annua calcolata al 5 per cento del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la valutazione del servizio saranno determinati in base al 6 per cento

dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione dal servizio del personale e faranno carico ai bilanci delle Camere di commercio interessate.

F R A N C A V I L L A . Per la verità il primo che pose il veto alla discussione di questi articoli fu proprio il Sottosegretario al Tesoro; solo in un secondo tempo il Ministro Bertinelli ci precisò che questa soppressione era intesa ad evitare la creazione di un ulteriore organismo, in contrasto con la riforma, che si vuole attuare, della Previdenza sociale.

Vorrei a questo punto però precisare che la giustificazione che il Governo ha portato per la soppressione di questi due articoli, mi sembra — mi perdoni il ministro Bertinelli — puramente pretestuosa. Che la riforma della Previdenza sociale sia un fatto prossimo a realizzarsi, tutti noi lo sappiamo, anzi ce lo auguriamo; credo però che l'approvazione di questi due articoli e quindi la creazione di un « monte pensioni » non possa contrastarla in alcun modo.

A nostro avviso, questi due articoli si potevano e si dovevano approvare da parte delle due Commissioni riunite, soprattutto per dare modo ai dipendenti delle Camere di commercio di fruire al più presto possibile dei benefici recati dalle norme in esame; se, infatti, si fosse già avuta l'assegnazione in sede deliberante — come mi auguro avvenga — a quest'ora il disegno di legge sarebbe già stato approvato. Secondo noi, perciò, l'atteggiamento del Governo — lo ha detto a chiare lettere anche il senatore Petrone nell'altra seduta — è quello di chi si oppone, oltre che alla sollecita approvazione del disegno di legge, anche al miglioramento delle pensioni mediante la istituzione di un « monte pensioni » per i dipendenti delle Camere di commercio.

Per tutte queste ragioni dichiaro che voterò contro la proposta di soppressione dei due articoli.

A questo punto desidererei però da parte del Governo una spiegazione e per questo sarebbe stato opportuno che fosse presente anche il rappresentante del Tesoro che sollevò allora la questione.

La legge 11 aprile 1955, n. 379, all'articolo 39 fissa per i dipendenti delle Camere di commercio le disposizioni circa il riscatto degli anni di pensione e l'iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza. Come tutti voi sapete, queste disposizioni furono prorogate con successiva norma di legge, che ha riaperto i termini per tale facilitazione.

A nostro avviso, però, non si tratta di una facilitazione che garantisce una piena tranquillità ai dipendenti delle Camere di commercio, anche perchè è onerosa, specialmente per gli avventizi. Vi sono ad ogni modo alcune Camere di commercio che hanno provveduto in varie maniere, o almeno si sono proposte di provvedere, soprattutto per andare incontro ai dipendenti che fanno domanda per ottenere il riscatto della pensione.

A questo punto, perciò, vorrei chiedere al Governo se non sia possibile fare in modo che venga stanziato un fondo per dare la possibilità a taluni dipendenti di riscattare ai fini pensionistici, periodi di servizio prestato. A questa domanda credo che il Governo potrà dare senz'altro una risposta benevola dal momento che ha presentato l'emendamento soppressivo dei due articoli in esame.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei dirle per prima cosa che noi, nel formulare l'emendamento, ci siamo riallacciati al principio di dare disciplina unitaria a tutti gli enti previdenziali che andrebbero unificati. Il ministro Bertinelli ha già detto tutto questo; egli ha anche fatto rilevare che, creando il « monte pensioni », si verrebbe a creare un ente a sè stante che trova la sua ragion d'essere nella legge prima citata. In virtù di detta legge questi dipendenti hanno la possibilità di iscriversi alla Cassa di previdenza degli enti locali, la quale garantisce ad essi, dopo quarant'anni di servizio, un trattamento di quiescenza pari ai dieci decimi dell'ultima retribuzione percepita. Alcune Camere di commercio hanno già aderito a questa disposizione, in tal modo garantendo un trattamento pensionistico ai lo-

ro dipendenti. La situazione, quindi, approvando il nostro emendamento, restebbe immutata, in quanto questo personale ha già un trattamento pensionistico.

Il motivo per cui il rappresentante del Ministero del tesoro ha insistito per la soppressione di questi due articoli, è dovuto soprattutto al fatto che le Camere di commercio potrebbero creare delle gestioni contrarie ai princìpi sanciti dal programma nazionale.

Il Governo ha insistito anche per ragioni di principio, in quanto in quell'articolo 12, se lo leggete bene, vedrete che è compreso anche il personale statale; dal momento che questo ha diritto ad un trattamento pensionistico a sè stante, non è logico che venga incluso nel trattamento stabilito per i dipendenti delle Camere di commercio.

Mi sembra dunque che le soppressioni proposte siano fondate e non frutto di un nostro capriccio, volto ad insabbiare il disegno di legge. Del resto l'ha detto anche il ministro Bertinelli, non oggi, ma nella precedente seduta, che il Governo ha fatto di tutto per risolvere questa situazione.

Quello indicato dal senatore Francavilla mi sembra un problema secondario, marginale, in quanto oggi le Camere di commercio godono già di un trattamento pensionistico, che se deve essere riveduto, è giusto che lo sia in sede di riforma di tutto il settore.

F R A N C A V I L L A . Quello che volevo mi spiegasse, era però l'orientamento che si intende dare alle Camere di commercio per l'iscrizione alla Cassa di previdenza degli enti locali.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Noi lasciamo piena libertà alle Camere di commercio per l'iscrizione alla Cassa di previdenza degli enti locali, in quanto non mi sembra giusto, in questo momento particolare, rendere obbligatoria tale iscrizione.

Io credo che la soppressione dei due articoli non possa turbare l'armonia del disegno di legge, e quindi, senza defraudare queste categorie che aspirano da anni ad un miglioramento del loro trattamento pensionistico, penso che si possa approvare l'emendamento.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Vorrei prima di tutto dire che sono d'accordo con quanto ha riferito — *ad adiuvandum* — il Sottosegretario Picardi, sulla questione di fondo, cioè sulla necessità di sopprimere gli articoli 12 e 13.

Ci sarebbe inoltre da fare un rilievo di forma per quanto riguarda l'articolo 12, che dispone che venga costituito un fondo pensioni presso la Camera di commercio di Roma. Perchè proprio presso la Camera di commercio di Roma e non presso quella di Torino, ad esempio? Perchè poi dovrebbe essere costituito un « monte pensioni » presso una Camera di commercio, dal momento che questo fondo pensioni riguarda non soltanto i ruoli speciali della Camera di commercio, ma anche i dipendenti dello Stato che lavorano presso queste Camere?

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere al senatore Battaglia se ritiene giunto il momento di sciogliere la riserva sulla richiesta di passaggio del disegno di legge dalla sede redigente a quella deliberante.

B A T T A G L I A . Sono pronto a sciogliere la riserva e a consentire che il disegno di legge passi dalla sede redigente a quella deliberante, non senza recriminare, signor Presidente, su determinati atteggiamenti assunti dalle categorie interessate che vorrebbero esercitare pressioni sul Parlamento. Proprio per questa ragione sarebbe opportuno che dicessimo di no a questo disegno di legge.

È bene che ciò venga detto a chiare lettere e davanti a tutti affinchè si metta freno a un tale stato di cose che è veramente indecoroso, indegno. Dobbiamo reagire, dobbiamo fare in modo che tutti sappiano come stanno i fatti! Non mi sembra affatto giusto che, mentre si discute un disegno di legge, vi siano le categorie interessate fuori della porta!

P E R U G I N I . Mi dichiaro contrario al passaggio in sede deliberante del disegno di legge e per molti motivi, uno dei quali è che fuori dell'aula della Commissione ci sono persone che ne aspettano l'approvazione.

B U S S I . Vorrei prendere la parola, come membro delle Commissioni riunite, per esprimere la mia meraviglia per quanto concerne l'opposizione *in extremis* del senatore Perugini.

È chiaro che ogni senatore è libero di esprimere il suo pensiero e di assumersi le sue responsabilità, però credo che in questo caso il senatore Perugini abbia preso un abbaglio, in quanto forse pensava che vi fosse ancora da parte delle Commissioni qualche esitazione circa l'approvazione del disegno di legge. Ora mi pare che se c'è un punto chiaro, è proprio questo; tutti noi siamo d'accordo circa la necessità di approvare il provvedimento nel più breve tempo possibile.

Il suo stato d'animo, senatore Perugini, è forse determinato dal fatto che vi siano state pressioni di cui ancora si sente il peso.

Mi pare che quanto ha detto il senatore Battaglia debba essere condiviso pienamente dalle Commissioni. Io stesso mi unisco alle sue dichiarazioni, anzi voglio aggiungere che tutte le volte che si aveva l'impressione di essere soggetti a pressioni esterne, noi abbiamo assunto atteggiamenti di riserva e di ripensamento, non nel senso che eravamo incerti se accogliere o no quanto avevamo già deciso di accettare, ma nel senso di rivendicare l'esigenza che noi, come Parlamento, come Senato, fossimo liberi di decidere.

Per questo dobbiamo fare in modo di non soggiacere alle pressioni che vengono esercitate.

Sono venuto qui questa mattina armato di un pacco di telegrammi, che mi sono giunti per sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge, e intenzionato a dire quanto il senatore Battaglia ha già detto.

Quindi, pregherei il senatore Perugini, che tante volte ha dimostrato comprensione di pensare un attimo prima di assumersi questa responsabilità.

F R A N C A V I L L A . Sono tutte manovre di Gruppo!

B U S S I . Non sono manovre di Gruppo, senatore Francavilla!

Concludo ricordando quanto ho detto poco fa: questa è una responsabilità esclusiva di un senatore, non responsabilità del Gruppo della Democrazia cristiana e tale affermazione faccio, oltre che come Presidente *a latere,* anche come Presidente della 9ª Commissione: non c'è nessuna manovra, non c'è nessuna posizione di Gruppo. La posizione assunta dal senatore Perugini è di sua esclusiva responsabilità; non conosco le ragioni — senz'altro valide — che hanno indotto il collega ad assumere un tale atteggiamento, ma lo pregherei, comunque, di ripensarvi; se vorrà accogliere questa mia preghiera, l'accoglierà non in quanto senatore appartenente ad un Gruppo, ma in quanto senatore Perugini.

P E R U G I N I . Per dimostrare al collega Francavilla che non c'è alcuna manovra . . .

F R A N C A V I L L A . Troppe ne sono state fatte!

P E R U G I N I . . . . ma soltanto un atteggiamento del tutto personale e legittimato dal fatto che, mentre si discute il provvedimento, fuori della porta di questa Commissione ci sono gli interessati, aderisco alla preghiera del Presidente Bussi — verso il quale ho il massimo rispetto — e ritiro l'eccezione sollevata. Naturalmente sono libero di votare contro il provvedimento in discussione perchè lo ritengo ingiusto, parziale e improduttivo.

T R A B U C C H I . Anche io ho molte perplessità in merito a questo disegno di legge e vorrei dire ai colleghi che esso sancisce molte ingiustizie, soprattutto quelle dell'articolo 8, ma noi cerchiamo di far passare questo provvedimento perchè per il maggior numero degli interessati va bene; però, se d'iniziativa parlamentare si vorrà presentare un disegno di legge che tenti di porre riparo all'errore dell'articolo 8, non vorrei che poi venisse bocciato dal Governo, perchè veramente qui si tratta di rimediare ad alcune storture. A parte quello che pensa il collega Perugini, io ritengo che una ingiusti-

zia non si deve votare nè per una, nè per sedici persone e spero vivamente che quando verrà presentata una proposta tendente a sanare questa ingiustizia non venga boicottata da nessuna parte. Quindi votiamo questo disegno di legge, ma pensiamo anche a sanare l'errore che ha fatto la Camera e che qui sanzioniamo, senza voler, peraltro, sanzionare l'ingiustizia.

V A L S E C C H I . Sento il dovere di ringraziare il Governo e il senatore Perugini per aver receduto dalla posizione di intransigenza; nel merito degli articoli 12 e 13 non è che condivida la posizione del senatore Francavilla, cioè anche se ritengo non completamente giusto stralciare da questo provvedimento il problema delle pensioni, mi risulta però che c'è stato un accordo tra Governo e sindacati in tale senso e, sino a prova contraria, i sindacati rappresentano la gran massa dei lavoratori; quindi se questi si sono incontrati col Governo ed hanno assunto un determinato atteggiamento, non vedo perchè io dovrei essere più intransigente dei sindacati stessi.

E ancora: non discuto dei problemi di giustizia o di ingiustizia, cui ha fatto cenno il senatore Trabucchi, però vorrei fare osservare ai colleghi della Commissione come non sia giusto e nemmeno bello che il Parlamento licenzi una legge che dà soddisfazione ai dipendenti in servizio delle Camere di commercio — soddisfatti loro, si potrebbe dire, soddisfatti noi — dimenticando che vi sono poche centinaia di persone che erano dipendenti delle Camere di commercio e che sono state, a suo tempo, liquidate — secondo l'ordinamento di allora — con un *una tantum* che si aggirava sul milione e mezzo, due milioni di lire e che, a causa della svalutazione della moneta, non avendo un assegno vitalizio, non avendo pensione, conducono una vita veramente miserabile; io stesso ho conoscenza di persone sopravvissute che sono effettivamente in miseria.

Ora, se licenziassimo questo disegno di legge così come è formulato, commetteremmo una grossa ingiustizia. D'altra parte, non si può non approvare il disegno di legge, in quanto deluderemmo le aspettative di molte persone, e metteremmo in difficoltà i sindacati che non potrebbero spiegare come si è potuto abbandonare una categoria, sia pure piccolissima, di quiescenti in queste condizioni.

Perciò, se il Governo è d'accordo, e se il relatore è d'accordo vorrei fare una proposta. Dal momento che questo « monte pensioni » non può essere costituito per vari motivi, proporrei una formulazione diversa per l'articolo 13.

Propongo, quindi, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Fino all'emanazione di nuove disposizioni di legge, in materia di trattamento pensionistico per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocato a riposo posteriormente alla data del 1° gennaio 1956, e gli aventi diritto nel caso di avvenuto decesso di detto personale, possono chiedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso la quale il dipendente prestava servizio all'atto del collocamento a riposo, la liquidazione di un assegno vitalizio.

Tale assegno è commisurato ad una somma pari alla differenza tra la pensione annua spettante al personale statale avente corrispondente qualifica ed anzianità di servizio a quella dell'ex dipendente camerale e la rendita annua, calcolata al 5 per cento, del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di reversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo farà carico al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale il dipendente prestava servizio all'atto del collocamento a riposo ».

In questo modo non si pone alcun obbligo per le Camere di commercio, delle quali quelle che saranno in pareggio potranno senz'altro provvedere alla costituzione di un fondo di quiescenza per il personale a riposo.

A N G E L I L L I . Mi dichiaro d'accordo con la proposta del senatore Valsecchi

perchè ritengo che risponda ad una vera e propria esigenza delle categorie interessate, tale da ovviare, altresì, ad una eventuale ingiustizia che il Parlamento potrebbe compiere con l'abolizione degli articoli 12 e 13.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* L'emendamento proposto dal senatore Valsecchi è, in sostanza, un emendamento all'articolo 13; io non posso essere favorevole ad esso per vari motivi.

È ben vero, come dice il senatore Valsecchi, che le Camere di commercio non sono obbligate a costituire il fondo, però per il fatto che si dia la possibilità ai dipendenti di chiederne la costituzione è chiaro che le stesse possono essere costrette a costituirlo anche se non hanno il bilancio in pareggio. E questa è un'assurdità, in quanto in tal modo si verrebbero a creare disparità di trattamento per il personale delle varie Camere di commercio

Il problema del miglioramento pensionistico di alcune centinaia di dipendenti già a riposo, effettivamente esiste; per questo possiamo accettare quanto proposto dal senatore Valsecchi a titolo di indicazione e di studio per un provvedimento che miri ad una sistemazione delle pensioni, oppure per un provvedimento singolo, in attesa di uno più vasto e generale.

V A L S E C C H I . A questo punto, allora faccio una proposta: perchè la 9ª Commissione non mette in discussione il disegno di legge n. 2203, avente il medesimo oggetto, che ho avuto l'onore, già da tempo, di presentare? Comunque vorrei far notare, onorevole Sottosegretario e onorevole Ministro, che veramente esiste una contraddizione in quanto il Governo ha dichiarato; infatti esso ha sostenuto che era contrario agli articoli 12 e 13 unicamente perchè si veniva a creare un « monte pensioni », senza prima aver tenuto conto degli oneri che esso comportava. Ebbene, questo, secondo me, non c'entra affatto, in quanto tali articoli non prevedevano oneri da parte del Ministero del tesoro.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Prevedevano un'integrazione, però, da parte del Ministero del tesoro.

V A L S E C C H I . Niente affatto; non si prevedeva alcuna integrazione, bensì si stabiliva che il Tesoro avrebbe dovuto amministrare il fondo.

Ad ogni modo, l'opposizione del Governo si riferiva alla creazione di una nuova cassa-pensioni. Di conseguenza, non riesco a capire l'atteggiamento contrario del Governo non soltanto nei confronti del « monte pensioni », ma anche di un trattamento pensionistico diverso dal normale.

Questo va detto con molta sincerità, anche se ho molto rispetto per il Governo e per il ministro Bertinelli al quale mi legano sentimenti di amicizia; però la verità è una sola e va detta anche se faccio parte della maggioranza. Pertanto, io trasformo il mio emendamento in un ordine del giorno che dice la stessa cosa, sperando vivamente che il Governo lo voglia accettare; inoltre chiedo che il disegno di legge n. 2203, da me presentato, venga posto in discussione al più presto possibile.

B U S S I . Le do assicurazione che verrà posto quanto prima all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, possiamo procedere alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo, soppressivo degli articoli 12 e 13.

F R A N C A V I L L A . A nome del mio Gruppo, dichiaro di votare contro la soppressione di tali articoli.

B A T T A G L I A . Anche io sono contrario all'emendamento del Governo.

P R E Z I O S I . Non posso accettare la soppressione degli articoli 12 e 13: il mio voto, pertanto, è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione, proposta dal Governo, degli articoli 12 e 13 del disegno di legge n. 2397.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 14, di cui do lettura:

Art. 14.

È fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.

(*È approvato*).

Questo articolo assumerà il numero 12 in seguito alla soppressione, testè approvata, degli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge. Ne do lettura:

TABELLA *A*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	ex-coefficente	Numero posti
Ispettori generali	670	9
Segretario generale	670	91

Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sulle Camere di commercio

(*È approvata*).

TABELLA *B*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	ex-coefficente
Carriera direttiva:	
Vice segreario generale	550
Capo servizio	500
Capo reparto	402
Vice capo reparto	325
Primo consigliere	271
Consigliere	229
Caririera di concetto:	
Segretario capo o Ragioniere capo	500
Vice segretario capo o Vice ragioniere capo	402
Primo segretario o Primo ragioniere	325
Segretario o Ragioniere	271
Vice segretario o Vice ragioniere	229
Vice segretario aggiunto o vice ragioniere aggiunto	202
Carriera esecutiva:	
Archivista capo superiore	325
Archivista capo	271
Primo archivista	229
Archivista	202
Applicato	180
Applicato aggiunto	157
Carriera personale ausiliario:	
Agente tecnico superiore	180
Agente tecnico capo	173
Primo agente tecnico	163
Agente tecnico	159
Commesso capo	180
Commesso	173
Usciere capo	159
Usciere	151
Inserviente	142

(*È approvata*).

TABELLA *C*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

QUALIFICHE	ex-coefficente	Numero posti
Ispettore generale	670	11
Direttore capo	500	43
Direttore	402	46
		100

Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sugli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvata*).

V A L S E C C H I . Se il mio emendamento è decaduto in seguito all'approvazione di quello soppressivo proposto dal Governo, così non è per l'ordine del giorno.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Una volta che il Presidente della Commissione industria e commercio ha dato assicurazione che il disegno di legge che reca la sua firma verrà posto in discussione in una delle prossime sedute, se non addirittura nella prossima, non vedo perchè debba essere posto all'attenzione della Commissione oggi un ordine del giorno che riproduce per intero quel disegno di legge.

V A L S E C C H I . Un conto è porre all'ordine del giorno un provvedimento, e un conto è portarlo a termine. Per questo motivo chiedo intanto l'accettazione dell'ordine del giorno, che prego il Presidente di porre in votazione.

M A M M U C A R I . Siamo d'accordo con il collega Valsecchi, perchè anche se la 9ª Commissione porrà quanto prima in discussione il disegno di legge, non è detto che esso possa essere approvato — nel quadro dei lavori della Camera e del Senato — in questa legislatura; quindi l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal collega Valsecchi può tranquillizzare, se non altro, le legittime aspettative di quei dipendenti che si trovano, come ben sappiamo, ad avere un trattamento pensionistico del tutto insufficiente e dare modo al Governo di studiare la possibilità di arrivare ad un accordo che renda giustizia a questi ex-dipendenti.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Battaglia il seguente ordine del giorno:

« La 1ª e la 9ª Commissione del Senato della Repubblica,

nell'approvare il disegno di legge sulle nuove norme concernenti il personale delle

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza,

ritenuta la opportunità di provvedere in favore del personale appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato non preso in considerazione dal provvedimento legislativo dianzi specificato,

invitano il Governo a provvedere:

a) perchè nei ruoli di cui alla tabella *B* possa altresì essere inquadrato — a domanda da presentare nel termine di cui al primo comma — il personale appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle annesse al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificate con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2.

L'inquadramento predetto, da conseguire nella qualifica e nel ruolo corrispondente alle funzioni disimpegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e le successive promozioni dovrebbero essere conseguite in soprannumero, in conformità delle norme di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452; il personale interessato conserverebbe a tutti gli effetti l'anzianità complessiva nell'attuale incarico e destinazione di servizio;

b) perchè il regolamento-tipo previsto dal secondo comma dell'articolo 3, stabilisca altresì la procedura per il passaggio alle Camere di commercio dei fondi di quiescenza del personale inquadrato, in atto amministrati dallo Stato;

c) e infine perchè i posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengano tuttavia compresi, in via transitoria e fino ad esaurimento del personale iscrittovi, nella tabella *C* allegata al disegno di legge in discussione, anche agli effetti del beneficio di cui all'articolo 6 ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo dichiara di accogliere come raccomandazione i punti *a*) e *b*) dell'ordine del giorno del senatore Battaglia, mentre accetta il punto *c*) dello stesso ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Battaglia.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che dal senatore Valsecchi è stato presentato il seguente ordine del giorno, che reca anche le firme dei senatori Angelilli, Bonafini e Lessona:

« La 1ª e la 9ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2397 (nel testo emendato secondo le proposte del Governo)

raccomandano che fino all'emanazione di nuove disposizioni di legge in materia di trattamento pensionistico per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura collocato a riposo posteriormente alla data del 1° gennaio 1956, e gli aventi diritto, nel caso di decesso di detto personale, possano chiedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso la quale il dipendente prestava servizio all'atto del collocamento a riposo, la liquidazione di un assegno vitalizio.

Tale assegno dovrà essere commisurato ad una somma pari alla differenza tra la pensione annua spettante al personale statale avente corrispondente qualifica ed anzianità di servizio a quella dell'ex dipendente camerale e la rendita annua, calcolata al 5 per cento, del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di riversibilità dovranno avere decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo dovrebbe far carico al bilancio della Camera

di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso la quale il dipendente prestava servizio all'atto del collocamento a riposo ».

BERTINELLI, *Ministro della riforma della pubblica Amministrazione.* L'ordine del giorno che ella, senatore Valsecchi, ha presentato è molto complesso, soprattutto dal punto di vista tecnico; inoltre, non è possibile stabilirne i riflessi finanziari?

Non c'è dubbio che esista il problema di questo personale in quiescenza, e che vada risolto con molta comprensione da parte del Governo ed anche da parte delle Camere di commercio; non c'è dubbio che il Governo abbia intenzione di prendere in considerazione il problema ed è per questo che, non potendo accogliere l'ordine del giorno come impegno, lo accetto come viva raccomandazione per lo studio del problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Valsecchi.

(*È approvato*).

Credo di interpretare il desiderio delle Commissioni riunite, nel proporre di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione dei disegni di legge in esame, in sede deliberante.

Se non vi sono obiezioni, avanzerò formale richiesta in tal senso al Presidente del Senato.

Il seguito della discussione dei due disegni di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari